

COMUNE DI GAGLIOLE

COPIA DI DETERMINAZIONE
SETTORE
AFFARI GENERALI SEGRETERIA
DEMOGRAFICO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE NUMERO N. 66 DEL 19-05-18

N. REG. GEN. 82

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIONDI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER IL TRIENNIO 2018/2021

Il Responsabile del settore affari generali e finanziario

Visti i seguenti atti:

- deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva, con la quale sono state approvate le procedure per l'adozione delle "determinazioni";
- provvedimento del Sindaco n. _____ del _____ con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi;

Richiamata la determinazione n. _____ ad oggetto "Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo alla Ditta Aon S.p.A. per il periodo dal _____", con la quale è stato affidato alla società Aon S.p.A., con sede legale in Milano e sede operativa in Ancona – Via Girombelli, 6, il servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di _____, per la durata di _____;

Rilevato che l'incarico di brokeraggio assicurativo affidato alla suddetta società AON SpA è in scadenza il prossimo 15.05.2018;

Ritenuto opportuno che la gestione delle polizze assicurative dell'Ente continui ad avvenire attraverso la mediazione e la collaborazione di un broker assicurativo, al fine di garantire una gestione snella, economica ed efficace dal punto di vista della congrua copertura dei rischi dell'Ente e del recupero dei danni patiti nei sinistri passivi;

Ritenuto, inoltre, vantaggioso per l'Ente, avvalersi anche per il futuro della collaborazione di un broker assicurativo che effettui l'attività di ricerca e analisi dei rischi gravanti sull'Ente, anche alla luce della continua evoluzione normativa in materia, al fine di giungere alla definizione contrattuale che meglio risponde alle esigenze dell'Ente stesso, attraverso attente indagini di mercato;

Reputato necessario, pertanto, procedere ad un nuovo affidamento dell'incarico del servizio in questione;

Dato atto che il broker viene remunerato, per prassi, dalle compagnie assicuratrici che contraggono le polizze con l'Ente, attraverso una percentuale sul valore dei premi corrisposti;

Accertato quindi che, per quanto nessun onere diretto derivi all'amministrazione dall'affidamento dell'incarico in oggetto, il valore del contratto di brokeraggio è comunque determinabile in base alla media delle provvigioni normalmente praticate al broker, rapportato al monte premi assicurativi corrisposti annualmente dall'Ente;

Ritenuto che il valore del servizio di brokeraggio assicurativo possa essere stimato secondo il seguente

schema:

Valore totale dei premi lordi assicurativi del Comune relativi alle polizze stipulate per l'anno 2017:	€ 9.159,00
Percentuale provvigioni spettanti al broker sui premi lordi (media):	7,1186%.
Monte provvigioni spettante al broker:	652,00 €

Dato atto che l'importo del rapporto contrattuale può pertanto essere stimato in € 1.956,00 e che l'onere indiretto presunto che potrà far carico all'Amministrazione troverà copertura negli impegni di spesa delle singole polizze;

Considerato che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”*;

Visti:

- l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni*

regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”;

-l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: *“ le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della*

pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”;

Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

Considerato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto;

Reputato che:

- l'affidamento diretto assicura lo snellimento e la semplificazione delle acquisizioni di servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;

- l'efficienza, la celerità e la semplicità dell'affidamento diretto garantiscono il rapido raggiungimento dell'obiettivo programmato;

Evidenziato che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è quella di rispondere con la massima tempestività alle esigenze tecniche del Comune che, attraverso l'esecuzione del contratto, colma il fabbisogno di avvalersi della collaborazione di un broker assicurativo che effettui l'attività di ricerca e analisi dei rischi gravanti sull'Ente, anche alla luce della continua evoluzione normativa in materia, al fine di giungere alla definizione contrattuale che meglio risponde alle esigenze dell'Ente stesso, attraverso attente indagini di mercato;

Rilevata l'opportunità di procedere all'affidamento diretto del servizio di che trattasi, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri in essere, nonché all'assistenza tecnica relativa alle gare da esperire per l'affidamento di diversi contratti assicurativi in scadenza;

Vista la nota prot. n. del - inserita nel fascicolo d'ufficio - dell'attuale broker assicurativo, la società Aon S.p.A., con sede legale in Milano, società controllata dal gruppo statunitense AON Group Inc., la quale ha manifestato la disponibilità a continuare il servizio di brokeraggio assicurativo;

Considerato che la suddetta Aon S.p.A. è leader nel brokeraggio assicurativo e riassicurativo, in Italia dispone di 23 uffici con oltre 1000 dipendenti, gestisce oltre 700 Enti ed Aziende della Pubblica Amministrazione, è dotata di strutture e di uffici di elevata specializzazione e che pertanto presenta le necessarie garanzie di professionalità ed affidabilità per la gestione del servizio di brokeraggio necessario al Comune;

Rilevata la particolare delicatezza e rilevanza del servizio in oggetto;

Dato atto che nelle passate annualità la Aon S.p.A ha svolto regolarmente e con serietà il servizio di brokeraggio a favore dell'Ente, e che, grazie al rapporto costruito nel periodo di svolgimento del servizio, possiede una approfondita conoscenza della realtà del Comune di Gagliole e di quelle che sono le fondamentali esigenze dell'Ente dal punto di vista del programma assicurativo da impostare;

Rilevato che, per quanto sopra, si rende opportuna una continuità d'azione da parte dello stesso soggetto che attualmente sta svolgendo i predetti servizi;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016, alla suddetta società Aon S.p.A., con sede legale in Milano e sede operativa in Ancona, Via Girombelli n. 6, il servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Gagliole per la durata di tre anni a decorrere dal 15.05.2018;

Visto l'allegato documento, in cui sono riportate le condizioni che disciplinano lo svolgimento del servizio;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: assicurare all'Ente il necessario supporto nell'attività rivolta a garantire le dovute coperture assicurative per l'Ente;
- il contratto ha ad oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo;
- il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
- le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

Considerato che il servizio di cui trattasi rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e che pertanto in relazione al presente procedimento è stato acquisito presso l'ANAC il CIG numero Z_____;

Dato atto che non sussistono rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio in oggetto, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non si rilevano, conseguentemente, costi per la sicurezza;

Viste le Delibere di Giunta Comunale n. ____del _____ avente ad oggetto:
“.....”

DETERMINA

- 1) Che le premesse fanno parte integrante del presente atto e si intendono integralmente approvate;
- 2) Di affidare alla società Aon S.p.A., con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10, e sede operativa in Ancona, Via Girombelli n. 6 – 60131 ANCONA, C.F. 10203070155, P.I.11274970158, il servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Gagliole, per la durata di tre anni a decorrere dal 15.05.2018;
- 3) Di dare atto che le condizioni di svolgimento del servizio sono riportate nel documento allo scopo predisposto, allegata alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che l'importo del rapporto contrattuale è stimato in € 1.956,00;
- 5) Di dare atto che il broker riceve dalle compagnie assicurative il pagamento delle provvigioni calcolate come percentuale degli importi dei premi corrisposti per le polizze;
- 6) Di dare atto che l'onere indiretto presunto che potrà far carico all'Amministrazione troverà copertura negli impegni di spesa delle singole polizze;
- 7) Di dare atto che non sussistono rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio in oggetto, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non si rilevano, conseguentemente, costi per la sicurezza;
- 8) Di stipulare il contratto nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale, nella quale sono riportate le clausole e le condizioni contrattuali;
- 9) Di dare atto che dovranno essere rispettati tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- 10) Di trasmettere copia della presente determinazione al servizio segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio.

DISCIPLINARE DI INCARICO

La Società Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10 e sede operativa a Ancona in Via Girombelli,6 iscritta, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, al Registro degli Intermediari Assicurativi con il numero B000117871, Codice Fiscale n. 10203070155 e Partita I.V.A. n. 11274970158, si impegna ad espletare per il Comune di Gagliole con sede Piazza Matteotti 1 P.IVA 00268590437 l'incarico di cui al successivo art. 1, alle condizioni sotto riportate.

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico professionale oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell'attività del broker di assicurazione a favore del Comune di Gagliole ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006

ART. 2 - PRESTAZIONI

La Aon S.p.A. metterà a disposizione del Comune di Gagliole i propri servizi, le cui prestazioni contempleranno:

- a) individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui l'Amministrazione è soggetta;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;
- c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità del Comune di Massa Fermana;
- e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi del Comune di Massa Fermana con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Comune di Massa Fermana e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti);

Per quanto esposto ai punti precedenti, l'attività verrà svolta ogni qualvolta necessario con il personale competente del Comune di Gagliole.

La Aon S.p.A. non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Gagliole né potrà impegnare in alcun modo l'Ente, se non preventivamente autorizzata.

ART. 3 - DURATA DELL'INCARICO

Il presente incarico ha una durata di anni 3 che decorre dal 15/05/2018 con scadenza il 15/05/2021.

ART. 4 - COMPENSI PROFESSIONALI

Tutte le prestazioni fornite da Aon S.p.A., nella sua qualità di broker di assicurazione, sono a titolo gratuito e quindi nessun onere sarà posto a carico o in aggiunta a Aerdorica

S.p.A in quanto l'opera del broker verrà remunerata dalle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze

ART. 5 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Il Comune di Gagliole ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker; Aon S.p.A. dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della R.C. per negligenze od errori professionali prevista dal D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006;

Nel caso in cui Aon S.p.A. risultasse gravemente inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni e a richiesta non sia in grado di fornire idonee giustificazioni, l'Amministrazione potrà, con deliberazione motivata, stabilire la revoca del mandato. La revoca avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica o da quello indicato nella delibera.

ART. 6 - ONERI A CARICO DI AON S.p.A.

Sono a carico di Aon S.p.A.:

- a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Aon S.p.A. è titolare del seguente conto corrente bancario: Banca BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA VIA CONTE RUVO 55/61 PESCARA - IBAN IT 81 K 05387 15400 000000444869 - Intestatario del conto: Aon S.p.A. - dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che dovrà essere utilizzato come unico strumento per transazioni finanziarie con la Pubblica Amministrazione utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario. Tale conto è inoltre rubricato ex Art. 117 regolamento ISVAP n. 5/2006 - separazione patrimoniale presso la banca di riferimento.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti:

- 1) Cognome e Nome BOGLIONE ENRICO Luogo e data di nascita Torino il 07/06/1952 Residenza Torino Strada San Vito Revigliasco, n. 175 Cap.10100 Codice Fiscale BGLNRC52H07L219Q
- 2) Cognome e Nome CLAVARINO CARLO Luogo e data di nascita Genova il 06/12/1960 Residenza Milano via S. Vito, n. 5 Cap. 20123 Codice Fiscale CLVCRL60T06D969M
- 3) Cognome e Nome PIATTI IVANO Luogo e data di nascita Varese il 24/11/1957 Residenza Varese via Bagaini, n. 15 Cap. 21100 Codice Fiscale PTTVNI57S24L682L
- 4) Cognome e Nome MASTROIENI MARIA CONCETTA Luogo e data di nascita Piazza Amerina il 10/07/1963 Residenza Buccinasco via Mascagni, n. 7/2C Cap. 20090 Codice Fiscale MSTMCN63L50G580G
- 5) Cognome e Nome BACCIGALUPPI RICCARDO Luogo e data di nascita Milano il 05/07/1977 Residenza Milano via Gonin n. 8 cap. 20100 Codice Fiscale BCCR77L05F205G
- 6) Cognome e Nome ARIANO ANTONIO Luogo e data di nascita Santeramo In Colle il 29/10/1978, Residenza Santeramo In Colle via Ferruccio n. 4 cap. 70029 Codice Fiscale RNANTN78R29I330H
- 7) Cognome e Nome DE BARI GEMMA Luogo e data di nascita Milano il 26/12/1970 Residenza Milano via G.F. Pizzi n. 20 cap. 20141 Codice Fiscale DBRGMM70T66F205X;

8) Cognome e Nome OLIVIERI ROBERTA Luogo e data di nascita Milano il 16/09/1966 Residenza Milano via Cenisio n. 8 cap. 20154 Codice Fiscale LVRRRT66P56F205O

9) Cognome e Nome GIORGETTI ANDREA Luogo e data di nascita Ancona il 02/04/1959

Residenza Ancona via Cagli n. 10 cap. 60100 Codice Fiscale GRGNDR59D02A271A

10) Cognome e Nome BRUNI GIOVANNA Luogo e data di nascita San Benedetto Del Tronto il 16/01/1961 Residenza Montepandone Contrada Colle Navicchio n. 11 cap. 63033 Codice Fiscale BRRGNN61A56H769I

11) Cognome e Nome MOLINO ALESSANDRO Luogo e data di nascita Atesa il 25/08/1981 Residenza Vasto Via Dalmazia n. 3 cap 66054 Codice Fiscale MLNLSN81M25A485M

12) Cognome e Nome CATANEO PAOLA Luogo e data di nascita San Severo il 09/12/1982 Residenza Ancona Corso Carlo Alberto n. 56 cap. 60127 Codice Fiscale CTNPLA82T49I158Z

Aon S.p.A. si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

ART. 8 – NORME SULLA PRIVACY

Aon S.p.A. ed il Comune di Gagliole si autorizzano reciprocamente, ai sensi del D.LGS. 196/2003, al trattamento anche con mezzi informatici, dei propri dati personali relativi al presente incarico per le finalità e gli adempimenti connessi allo stesso.

ART. 9 - EFFETTI DELL'ATTO

Il presente impegno è vincolante per le parti dalla data della sua sottoscrizione.

Data

(ENTE)

Aon S.p.A.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del DLGS 267/2000, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to (Paoletti
Paolo)
Gagliole, lì 23-06-18

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la copia della presente determinazione viene trasmessa al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile
del Servizio
F.to (Paolo
Paoletti)
Gagliole, lì 23-06-18

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile
della Pubblicazione
F.to (Paolo
Paoletti)
Gagliole, lì 23-06-18

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-06-18 al 08-07-18

Il Responsabile
della Pubblicazione
F.to
(Paolo Paoletti)
Gagliole, lì

E' copia conforme all'originale

Il Responsabile
del Servizio
(Paolo
Paoletti)
Gagliole lì 19-05-18